

THESPAC S.P.A.

Sede in CARRARA - VIA DEL BRAVO, 14

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 6.301.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MASSA E CARRARA

Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione Registro Imprese 10283160967

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437 *ter* C.C.



PREMESSA

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. (di seguito anche ***"TheSpac"*** o l'***"Incorporante"***) ai sensi dell'art. 2437 *ter*, comma 5 del Codice Civile, in vista dell'assemblea straordinaria (l'***"Assemblea"***) convocata per il ●, in prima convocazione e per il ●, in seconda convocazione, per deliberare in merito al progetto di fusione (il ***"Progetto di Fusione"***), redatto ai sensi dell'articolo 2501 *ter* del Codice Civile dagli organi amministrativi di TheSpac, società ammessa sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (***"AIM"***) e di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (di seguito anche ***"FUM"*** o l'***"Incorporanda"***) per l'incorporazione di FUM in TheSpac (la ***"Fusione"***) e approvato dal Consiglio di Amministrazione di TheSpac in data 18 giugno 2020 e dal Consiglio di Amministrazione di FUM in pari data.

In data 18 giugno 2020, TheSpac con G.B.Par. S.r.l., Sagittario S.p.A. e LCA Ventures (promotori di TheSpac – i ***"Promotori"***), FUM, Alberto Franchi, Bernarda Franchi e Giuliana Del Vecchio (soci di FUM) e Hondilgn Franchi S.p.A., A.F. Società Semplice e B.F. Società Semplice (i soci futuri FUM) hanno sottoscritto un accordo quadro (l'***"Accordo Quadro"***) al fine di disciplinare il progetto di integrazione tra TheSpac e FUM (la ***"Fusione"***) che prevede (i) l'acquisto da parte di TheSpac dai soci di FUM (ovvero dai Soci Futuri FUM ad esito della riorganizzazione familiare in corso) di un numero di azioni ordinarie FUM attualmente in circolazione, per il prezzo unitario di Euro 9,5201, pari ad un controvalore massimo complessivo di Euro 59.400.000,00 (cinquantanovemilioniquattrocentomila) al netto dell'importo che TheSpac dovrà pagare ai soci che eserciteranno il recesso in conseguenza della modifica dell'oggetto sociale conseguente alla Fusione con riferimento a quelle Azioni Ordinarie TheSpac che non siano state acquistate dagli altri soci di TheSpac o da terzi ai sensi dell'articolo 2437-quater del Codice Civile (il ***"Contratto di Compravendita"***) e (ii) la Fusione per incorporazione di FUM in TheSpac (l'***"Operazione Rilevante"***).

Per maggiori informazioni sull'Accordo Quadro e sull'Operazione Rilevante, che costituisce un'operazione rilevante come prevista dallo statuto di TheSpac, si rinvia al documento informativo

(il "**Documento Informativo**") predisposto da TheSpac ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM e disponibile sul sito internet di TheSpac all'indirizzo www.thespacspa.it.

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di TheSpac e della normativa applicabile (articoli 2437 e ss. del Codice Civile), i soci titolari di azioni ordinarie TheSpac che non concorreranno (ossia, i soci astenuti, assenti e dissenzienti) alla delibera dell'assemblea di approvazione della modifica dell'oggetto sociale e della proroga della durata della società necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera assembleare (il "**Diritto di Recesso**").

Si precisa che poiché il cambio dell'oggetto sociale e la proroga della durata di TheSpac si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione, di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata all'efficacia della Fusione.

Si segnala che l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti di TheSpac, secondo i termini e le condizioni di cui sopra, potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante; infatti, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di TheSpac e della politica di investimento dalla stessa adottata, le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'esercizio del Diritto di Recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e
- b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società.

Resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale ordinario di TheSpac ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, TheSpac abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative

di meno del 30% del capitale sociale ordinario della stessa, la condizione risolutiva si considererà non avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Nel caso in cui, invece, (i) l'Operazione Rilevante non sia approvata dall'assemblea dei soci, oppure (ii) si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, sub (a) e (b), TheSpac non potrà attuare l'Operazione Rilevante qui prospettata.

L'avveramento o il mancato avveramento delle condizioni risolutive sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa e pubblicato sul sito internet di TheSpac all'indirizzo www.thespacspa.it.

Infine, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i Promotori di TheSpac, nella loro qualità di azionisti titolari congiuntamente della totalità delle n. 211.000 azioni speciali emesse da TheSpac, hanno rinunciato irrevocabilmente all'esercizio di qualunque diritto di recesso potesse essere a loro riconosciuto in relazione alla predetta delibera assembleare e, conseguentemente, alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni speciali emesse da TheSpac da parte del relativo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile e, dunque, alla relativa messa a disposizione ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, con ciò esonerando il Consiglio di Amministrazione di TheSpac da qualunque onere rispetto all'avvio del procedimento di liquidazione previsto dall'art. 2437-*quater* del Codice Civile con riferimento alle azioni speciali, di titolarità dei medesimi azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di TheSpac ha, quindi, proceduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie da liquidare ai soci recedenti tenendo conto dei seguenti aspetti rilevanti, secondo quanto prescritto dall'articolo 7 dello statuto di TheSpac e in conformità all'articolo 2437-*ter*, comma 2 e 4, del Codice Civile:

- fino alla data della presente relazione, TheSpac ha svolto esclusivamente attività di ricerca e selezione di potenziali *target* al fine di realizzare la *business combination* prevista dall'oggetto sociale. Non sono state intraprese operazioni di alcun tipo, salvo l'ordinaria gestione e le attività di analisi e presentazione dell'operazione di investimento quali, a titolo esemplificativo, *due diligence* e consulenze strumentali all'individuazione della *target*;

- la struttura patrimoniale e finanziaria di TheSpac non risulta significativamente mutata rispetto a quanto riportato fino a ora nelle relazioni finanziarie periodiche. Le risorse finanziarie raccolte in sede di ammissione delle azioni ordinarie di TheSpac su AIM (il cui saldo alla data del 18 giugno 2020 è pari a Euro 60.000.000) sono depositate sull'apposito conto corrente vincolato (le **"Somme Vincolate"**).

Si segnala tuttavia che, come consentito dall'articolo 6.3 dello statuto di TheSpac, ai fini della gestione ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della stessa può utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle azioni speciali sottoscritte integralmente dai Promotori: (a) in via prioritaria, il 100% degli interessi maturati, ove positivi, sulle Somme Vincolate; e (b) in subordine – laddove le somme di cui alla precedente lett. (a) non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione di TheSpac – un importo pari all'1% (uno per cento) delle somme incassate da TheSpac in virtù della sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato dalla stessa in data 25 maggio 2018 (le somme di cui alle precedenti lettere (a) e (b) **"Somme Utilizzabili"**).

In data 18 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del prospetto dei costi che dovrà sostenere la Società, il quale evidenzia che il loro ammontare complessivo, ricompreso in un range tra Euro 2,206 milioni e Euro 1,666 milioni, è superiore rispetto alle somme attualmente a disposizione della Società, a tal punto che nemmeno le somme di cui alle precedenti lett. (a) e (b) risultano essere sufficienti per la copertura delle stesse. Per tale motivo il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di utilizzare le Somme Utilizzabili, con la conseguenza che, per effetto di tale delibera, le cd. "Somme Vincolate" di cui allo statuto devono intendersi al netto delle Somme Utilizzabili ed ammontano, pertanto, ad Euro 59.400.000.

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

1) Consistenza patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 6.2 dello statuto di TheSpac, fermo restando quanto sopra indicato relativamente alle Somme Utilizzabili, le Somme Vincolate possono essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, nonché, anche in assenza dell'autorizzazione dell'Assemblea, ai fini del pagamento del valore della liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento di TheSpac.



L'articolo 7.3 dello statuto di TheSpac, inoltre, prevede che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che TheSpac abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 6, del Codice Civile), attesa la natura di TheSpac fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale di TheSpac tenuto conto, in particolare, delle Somme Vincolate.

In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto di TheSpac risultante dalla situazione patrimoniale a tal fine redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione di TheSpac fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

2) Prospettive reddituali

Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, come già ricordato, l'attività operativa di TheSpac è volta alla ricerca e alla selezione di una possibile società *target*. Di conseguenza, le sue prospettive reddituali si riducono all'effetto congiunto dei ricavi provenienti esclusivamente dagli interessi attivi sulla liquidità vincolata e dai costi operativi.

Il criterio delle prospettive reddituali si ritiene dunque non applicabile alla fattispecie.

3) Valore di mercato delle azioni

Benché le azioni ordinarie di TheSpac siano negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"), il limitato numero di scambi su AIM Italia rende poco significativo tale parametro.

Si segnala, in ogni caso, che la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie di TheSpac negli ultimi sei mesi antecedenti al 18 giugno 2020 (data di annuncio dell'Operazione Rilevante) risulta pari a Euro 9,699 per azione ordinaria.

Le azioni ordinarie di TheSpac non sono quotate su un mercato regolamentato e non è dunque

applicabile l'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile.

4) Valore di recesso

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-*ter* del Codice Civile e dall'articolo 7 dello statuto di TheSpac, che ai fini della determinazione del valore di recesso fa riferimento principalmente al criterio della consistenza patrimoniale della società e, nello specifico, alle Somme Vincolate, tenuto conto dell'eventuale utilizzo delle Somme Utilizzabili, il Consiglio di Amministrazione di TheSpac ha ritenuto di identificare in Euro 9,9000 (nove/novemila) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di TheSpac ai fini del recesso.

Il Consiglio di Amministrazione di TheSpac ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie TheSpac ai fini del recesso, sentito il parere del collegio sindacale (allegato alla presente relazione quale Allegato 1) e vista la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (allegata alla presente relazione quale Allegato 2).

2. DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE

In ragione della particolare semplicità delle caratteristiche patrimoniali, finanziarie ed economiche di TheSpac, tenuto conto delle precise indicazioni contenute nello statuto della stessa al riguardo, e visto il carattere oggettivo dei valori utilizzati, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel determinare il valore di liquidazione.

Anche per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di TheSpac non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun advisor indipendente ai fini della determinazione del valore di liquidazione per azione in caso di esercizio del Diritto di Recesso.

3. MODALITA' E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Agli azionisti di TheSpac che non concorressero (ossia, i soci astenuti, assenti e dissenzienti) alla delibera dell'assemblea di approvazione della modifica dell'oggetto sociale e della proroga della durata di TheSpac necessaria per dar corso alla Fusione e, dunque, all'Operazione Rilevante spetterà il Diritto di Recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera a) del Codice Civile.



Gli azionisti di TheSpac che non concorreranno alla predetta deliberazione assembleare, avranno facoltà di esercitare il Diritto di Recesso ai sensi dell'articolo 2437 *bis* del Codice Civile nei limiti e con le modalità qui di seguito indicate.

Si precisa, con riferimento ai soggetti legittimati a concorrere alla decisione assembleare che, in base all'articolo 127 *bis*, comma 2, del TUF, ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso, colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni nel periodo intercorrente tra la *Record Date* (vale a dire - come previsto dall'articolo 83 *sexies*, comma 2, del TUF - il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) e l'apertura dei lavori dell'assemblea, sarà considerato come non concorrente all'approvazione delle deliberazioni assembleari.

In considerazione del fatto che le modifiche statutarie inerenti all'oggetto sociale e alla proroga della durata e legittimante l'esercizio del Diritto di Recesso avrà effetto dal giorno di efficacia della Fusione, l'efficacia del recesso eventualmente esercitato dagli azionisti di TheSpac è subordinata e diverrà attuale solo una volta che si sarà perfezionata la Fusione e la stessa sarà divenuta efficace.

Restano, al contrario, fermi i termini per l'esercizio del Diritto di Recesso previsti dall'articolo 2437 *bis*, comma 1, del Codice Civile, pertanto gli azionisti che non avranno concorso all'adozione della delibera favorevole alla Fusione potranno esercitare il Diritto di Recesso entro e non oltre i 15 giorni decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della predetta delibera.

Con riferimento agli ulteriori termini e modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 8.2 nonché agli articoli 2437 *bis* e 2437 *quater* del Codice Civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante apposito comunicato diffuso attraverso il sistema SDIR – NIS e sul sito internet di TheSpac www.thespacspa.it.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di TheSpac, le deliberazioni assembleari che approvino l'Operazione Rilevante, e per essa la Fusione, sono risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti circostanze (i) l'esercizio del Diritto di Recesso da parte di tanti soci di TheSpac che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale di TheSpac necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e (ii) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o

annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero di Azioni Ordinarie TheSpac.

L'avveramento o il mancato avveramento delle condizioni sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato diffuso attraverso il sistema SDIR – NIS e sul sito internet di TheSpac www.thespacspa.it.

A norma dell'articolo 2437 *ter* del Codice Civile, la relazione sul valore di liquidazione delle azioni – stabilito nei modi di legge e con i criteri precisati di seguito – sarà messa a disposizione dei soci di TheSpac almeno 15 giorni prima della assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

In caso di disaccordo in merito al valore di liquidazione delle azioni, gli azionisti potranno, contestualmente all'invio della Comunicazione di Recesso (come di seguito disciplinata e definita), proporre contestazione così come previsto all'articolo 2437 *ter*, comma 6, del Codice Civile. In tal caso verrà dato avvio al procedimento di verifica indicato nella medesima norma, fermo restando che eventuali contestazioni non modificheranno la tempistica per il perfezionamento della Fusione.

3.1 Soggetti legittimati all'esercizio del recesso

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 2437 *bis*, comma 1, del Codice Civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di TheSpac che non abbiano concorso all'assunzione della delibera, per tutte o parte delle azioni di titolarità degli stessi, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di Fusione (il "**Termine**").

Gli azionisti di TheSpac verranno a conoscenza di tale notizia per mezzo di apposita comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet della società www.thespacspa.it.

Gli azionisti che intendano esercitare il Diritto di Recesso dovranno darne comunicazione, nel predetto Termine, mediante lettera raccomandata da spedirsi presso la sede legale di TheSpac in Via del Bravo n. 14, Carrara all'attenzione dell'organo amministrativo (la "**Comunicazione di Recesso**"), oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: thespacspa@legalmail.it.

Come anche previsto dall'articolo 2437 *bis* del Codice Civile, la Comunicazione di Recesso dovrà contenere le seguenti informazioni:



- le generalità del socio recedente, ivi inclusi il codice fiscale, i recapiti mail e telefonici e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il numero di azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente sul quale dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni in relazione alle quali è stato esercitato il Diritto di Recesso con i dati relativi a tale conto.

In aggiunta alla Comunicazione di Recesso dovrà, inoltre, essere inviata a TheSpac, entro il medesimo Termine, apposita certificazione rilasciata dal soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati i titoli di TheSpac (l' "**Intermediario**"). La legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso del socio è, infatti, attestata dalla comunicazione che l'Intermediario deve inviare all'emittente (come previsto dall'articolo 23 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato da ultimo con atto di Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015 – il "**Provvedimento Banca d'Italia – Consob**").

Gli azionisti di TheSpac che intendano esercitare il Diritto di Recesso dovranno, pertanto, richiedere all'Intermediario l'invio di un'apposita certificazione che dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di TheSpac in relazione alle quali è stato esercitato il Diritto di Recesso, la quale deve perdurare in tutto il periodo intercorrente tra la data dell'assemblea che ha approvato la deliberazione di Fusione e la data di esercizio del Diritto di Recesso, ferme le prescrizioni di cui all'articolo 127 *bis*, comma 2, del TUF; e
- l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di recesso; oppure
- in caso di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di recesso, dato che la legittimazione ad avanzare la richiesta spetta tanto al socio quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a TheSpac, quale condizione ai fini della validità e ammissibilità dell'esercizio del Diritto di Recesso,

entro il predetto Termine, oltre alla certificazione dell'Intermediario, anche apposta dichiarazione resa dal soggetto in favore del quale è costituito il vincolo sulle azioni di TheSpac, per mezzo della quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

Le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob, e quindi le azioni ordinarie per cui viene esercitato il Diritto di Recesso dell'avente diritto, sono rese indisponibili, ad opera dell'Intermediario, sino alla loro liquidazione. Resta tuttavia inteso che fino a tale data l'azionista recedente manterrà il diritto di voto spettante su tali azioni.

Le Comunicazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.

5.2 Procedura di liquidazione

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione avverrà in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2437 *quater* del Codice Civile, qui di seguito illustrata.

L'organo amministrativo di TheSpac offrirà in opzione le azioni dell'azionista recedente agli altri soci di TheSpac, sia titolari di azioni ordinarie sia titolari di azioni speciali, che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute (*"Offerta di Opzione"*).

Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta di Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. I diritti di opzione derivanti dall'Offerta di Opzione non saranno negoziabili sul mercato AIM Italia.

Gli azionisti di TheSpac che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, inoltre, il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che resteranno eventualmente non optate all'esito dell'Offerta di Opzione (la *"Prelazione"*). Qualora il numero di azioni di TheSpac per il quale è richiesta la Prelazione sia superiore al quantitativo di azioni di TheSpac rimasto inoptato all'esito dell'Offerta di Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione proporzionale, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto (il *"Riparto"*).



Le azioni di TheSpac oggetto dell'Offerta di Opzione (così come i diritti di opzione di acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta di Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta di Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Per tali motivi i signori azionisti non residenti in Italia, prima di intraprendere qualsiasi azione, sono consigliati di richiedere specifici pareri in materia.

Tutte le informazioni utili ai fini dell'adesione all'Offerta di Opzione verranno comunicate tempestivamente da TheSpac mediante la diffusione di comunicato a mezzo SDIR-NIS e la pubblicazione sul sito internet della società (www.thespacspa.it). TheSpac comunicherà, inoltre, le modalità di adesione all'Offerta di Opzione e tutte le informazioni alla stessa connesse nell'avviso che verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437 *quater*, comma 2, del Codice Civile. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora gli azionisti di TheSpac non acquistino, in tutto o in parte, le azioni dell'azionista recedente, l'organo amministrativo della società potrà collocarle presso terzi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2437 *quater*, comma 4, del Codice Civile.

In caso di mancato collocamento delle azioni rimaste inoperte presso i terzi entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente verranno rimborsate, ai sensi dell'articolo 2437 *quater*, comma 5, del Codice Civile, mediante acquisto da parte di TheSpac utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile.

Resta inteso che il pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie a ciascun azionista che abbia esercitato il Diritto di Recesso, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta di Opzione o del collocamento presso terzi o in caso di acquisto da parte di TheSpac, saranno effettuati con valuta alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente all'efficacia della Fusione stessa

4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai pareri che saranno rilasciati dal Collegio Sindacale e da KPMG S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TheSpac e consultabili sul sito internet all'indirizzo www.thespacspa.it.

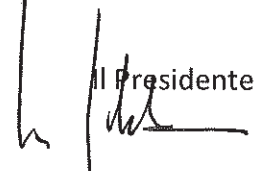
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'articolo 2437-*ter* del codice civile e dell'articolo 7, comma 3, dello statuto di TheSpac, preso atto del parere del Collegio Sindacale e di KPMG S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 9,9000 (nove/novemila) il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di TheSpac ai fini del recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Fusione.

Allegati:

1. Parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile;
2. Relazione di KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile.

Milano, 18 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente